

07386-21

# REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno

- Presidente -

Sent. n. sez. 1481

Claudio Cerroni

PU - 27/10/2020

Antonella Di Stasi

R.G.N. 1345/2020

Stefano Corbetta

Ubalda Macrì

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da (omissis), nato a (omissis), avverso la sentenza in data 11/09/2019 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena e rigetto del ricorso nel resto; udito per l'imputato l'avv. (omissis), costituto processuale dell'avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi

## **RITENUTO IN FATTO**

- 1. Con sentenza in data 11 settembre 2019 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 12 luglio 2017 del Tribunale di Pavia, ha dichiarato di non doversi procedere per i fatti dei capi 1) e 2) per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Vigevano il 30 settembre 2014.
  - 2. L'imputato presenta sei motivi di ricorso.



Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità perché nella fase dibattimentale era emerso che il reddito d'impresa era stato ricalcolato in  $\in$  118.000,00 con conseguente ridimensionamento dell'imposta.

Con il secondo denuncia la violazione di legge in rapporto all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Espone che aveva costituito il fondo patrimoniale il 30 settembre 2014 e che tale atto non aveva prodotto alcun effetto distrattivo né aveva reso più difficoltosa la soddisfazione della pretesa erariale. La costituzione del fondo non impediva all'Ente impositore né di iscrivere ipoteca né di agire esecutivamente. Infatti, l'Ente impositore aveva notificato un atto di pignoramento immobiliare in data 9 ottobre 2015 senza subire rallentamenti o pregiudizi. Precisa che, ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ., non era necessario promuovere l'azione revocatoria, essendo sufficiente trascrivere il pignoramento entro l'anno.

Con il terzo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla condotta fraudolenta. Poiché l'incapienza patrimoniale rappresentava un elemento costitutivo del reato, spettava all'accusa dimostrare il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo e l'assenza di beni utilmente aggredibili. La Corte territoriale aveva avallato l'impostazione del primo grado che aveva imposto all'imputato di dimostrare l'insussistenza dei presupposti del reato.

Con il quarto censura il vizio di motivazione in ordine all'attualità della procedura di riscossione e alla conoscenza degli accertamenti in corso. L'attività di riscossione era iniziata nel 2015, successivamente alla costituzione del fondo in data 30 settembre 2014. Contesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di perquisizione relativo ad altro procedimento, iniziativa anteriore agli accertamenti del 22 maggio 2014. Precisa che era inconferente l'argomento secondo cui, avendo subito la perquisizione, il prevenuto sarebbe stato a conoscenza degli accertamenti in corso e edotto delle più che prevedibili ricadute dal punto di vista fiscale. Svolge analogo ragionamento rispetto alla notifica del verbale di contestazione per l'illecito trasferimento del contante. A prescindere dal fatto che era avvenuto il giorno stesso in cui era stato costituito il fondo, l'illecito era relativo al pagamento di € 470,00 e quindi era di modesto rilievo, tale da escludere la consapevolezza di più che prevedibili ricadute dal punto di vista fiscale. Dalla ricostruzione degli eventi era emersa la prova che la costituzione del fondo patrimoniale era anteriore rispetto alla notifica del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, nel gennaio 2015. L'unico processo verbale anteriore al 2015 era stato notificato il 30 settembre 2014 e riguardava la violazione della regola dell'illecito trasferimento di contante definito con il pagamento della sanzione di € 470,00. Il verbale di elezione di domicilio che notiziava l'allora indagato di essere sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 era stato redatto solo il 13 novembre 2014.

WM

La sentenza impugnata presentava una motivazione contraddittoria in ordine all'avvio della procedura di riscossione e illogica dal momento che non aveva considerato gli argomenti posti all'attenzione del Giudice d'appello e relativi al fatto che egli non fosse a conoscenza di quanto asseritamente dovuto all'Erario.

Con il quinto eccepisce il vizio di motivazione precisando che non era stata data risposta ai motivi di appello e che non era stata resa una sentenza doppia conforme, poiché la Corte territoriale non aveva ritenuto le dichiarazioni fondanti la responsabilità ma solo idonee a non sconfessare la tesi accusatoria.

Con il sesto lamenta la violazione di legge, in particolare dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., l'errata quantificazione della pena in relazione alla sentenza di primo grado e la prescrizione del reato più grave. Precisa che la condanna era intervenuta per un solo reato e la Corte territoriale, nel decidere il trattamento sanzionatorio, non avrebbe dovuto considerare la continuazione ma solo il reato superstite. Sostiene la violazione del principio del divieto della *reformatio in pejus*, dal momento che la pena era stata rideterminata per il reato oggetto di condanna, individuandola nell'ipotesi aggravata.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. I primi cinque motivi attengono all'accertamento di responsabilità e vanno disattesi.

L'indagine era originata dalla segnalazione di anomale movimentazioni di inqenti quantità di denaro della (omissis) S.p.A. di Valenza.

Era emerso che l'imputato aveva ricavato due milioni di euro dalla vendita di monete e lingotti d'oro, operazione non comunicata alla Banca d'Italia e incompatibile con il suo reddito da pensionato.

La perquisizione aveva dato esito positivo per il rinvenimento della somma di € 50.000 in contanti e di \$ 10.000 nonché di oggetti preziosi. Era stata contestata la dichiarazione infedele in relazione alla dichiarazione dei redditi del 2010 ed era stata accertata la costituzione del fondo patrimoniale in cui era stato conferito un immobile. La Corte territoriale ha motivatamente confermato la sentenza di primo grado, in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 11 d.ls. n. 74 del 2000, perché la costituzione del fondo era avvenuta in costanza di accertamento da parte dell'Amministrazione.

Con riferimento alla soglia, il Giudice di primo grado ha accertato che il reddito d'impresa del 2009, sulla scorta del procedimento di adesione, era stato rideterminato in euro 536.999,28. Né dal testo della sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione si desume che il ricorrente abbia devoluto il tema dell'accertamento della soglia alla Corte territoriale. Il motivo si appalesa pertanto

MM

generico perché non si confronta con la decisione e non offre elementi di valutazione per supportare la sua prospettazione.

Con riferimento ai rapporti tra la costituzione del fondo patrimoniale ed il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario – a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066). La costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea a pregiudicare l'esecuzione coattiva e strumentale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario (Cass., Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017, Dinelli, Rv. 271321 – 01 e n. 9154 del 19/11/2015, dep. 2016, Parlatore, Rv. 266457-01).

Nello specifico, la Corte territoriale ha affermato che era pacifico che il fondo patrimoniale, nel quale era stato conferito l'unico cespite a disposizione, era stato costituito in costanza di accertamento, per sottrarlo alla garanzia patrimoniale o rendere più difficoltosa l'esecuzione coattiva, circostanza questa da cui ha desunto il dolo specifico. Il debitore non ha allegato di disporre di altre sostanze per fronteggiare la pretesa erariale. E' emerso anzi che l'immobile conferito, di non poca consistenza, era l'unico cespite a lui riferibile, pensionato e privo di altri redditi. Vanno pertanto disattesi il secondo e terzo motivo di ricorso. Generici e fattuali sono il quarto e quinto motivo che attengono alla formazione della prova consistente negli accertamenti tributari regolarmente acquisiti in giudizio e nelle successive indagini compiute. Le dichiarazioni difensive dell'imputato, secondo cui aveva iniziato a collezionare monete d'oro dall'età di 19 anni, non hanno disarticolato il ragionamento compiuto dai Giudici di merito.

E' fondato invece il sesto motivo. A seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati dei capi 1) e 2), la pena per il residuo reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 avrebbe dovuto essere rimodulata. A tale incombente, può procedere questo Collegio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., per cui, considerato il minimo edittale di sei mesi di reclusione nella formulazione all'epoca vigente, con le attenuanti generiche già riconosciute in primo grado deve irrogarsi la pena di mesi quattro di reclusione.

M

Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso, il 27 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri
Will lun

Il Presidente

Giulio Sarno

2 5 FEB 202

5